

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DI TRICASE

La presente sentenza viene redatta ai sensi della L. n. 69/2009.

CONCLUSIONI

Per le attrici Coop. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro nonché la Società Coop. a r.l. TECNOSIC:

voglia il giudice adito condannare il Comune di Tricase al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificate in € 385.084,88 (£. 745.628.318) o nella somma maggiore o minore meglio determinata in corso di causa oltre Iva come per legge, interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi nella misura prevista nella ipotesi di esecuzione di opere pubbliche; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Per il convenuto Comune di Tricase:

all'udienza del 27.12.2006, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto Ente territoriale.

MOTIVAZIONE

Va preliminarmente dato atto della mancata comparizione, senza giustificato motivo, del legale rappresentante del convenuto Comune di Tricase a rendere l'interrogatorio formale deferito.

Il Tribunale ritiene di dover condividere quanto affermato dal Ctu in ordine alla riserva n. 1 (errata contabilizzazione degli scavi) il quale l'ha ritenuta infondata, all'esito dell'esame degli elaborati grafici di progetto (pag. 12 Ctu).

Il Ctu ha ritenuto altresì infondata la riserva n. 2 (danni da forza maggiore) in quanto applicabile, correttamente al caso de quo l'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto, che pone a carico dell'impresa la responsabilità di tutelare il cantiere da qualunque danno.

Trattasi di un asserito nubifragio abbattutosi sul territorio del quale l'attrice non ha prodotto, in dispregio dell'art. 2697 c.c., alcuna prova né documentazione attestante l'essersi verificata la caduta di piogge con carattere di eccezionalità nei giorni 30 e 31 luglio 1995 mentre, per converso, non è condivisibile l'assunto difensivo che la disposizione richiamata si applica in condizioni ordinarie e non eccezionali, " in quanto, è evidente che nulla avrebbe potuto fare l'impresa di fronte ad un evento eccezionale come quello verificatosi che per la sua stessa definizione non è prevedibile né evitabile (pag. 4 comp. conclusionale), in quanto, al contrario, per come riconosciuto dalla giurisprudenza, i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità non possono essere rivestiti da una pioggia torrenziale che, sebbene eccezionale, non può considerarsi né imprevedibile né verificarsi né inevitabile nelle conseguenze.

Il Ctu, in ordine alla riserva n. 3 (illegittimità delle denunce ISPESL) osserva che la richiesta di £. 800.000 relativa a costi per spese di bolli, spedizione e personale non è documentata e quindi non provata.

In ordine poi alla riserva n. 4 (sospensione illegittima dei lavori) il Ctu ha ritenuto che la sospensione sia da considerarsi illegittima sia per la durata pari a circa un anno, che per le ragioni poco chiare che l'hanno generata, basate su motivazioni che appaiono poco congrue in rapporto al periodo di sospensione derivato, quantificando il danno in £. 284.443.308 pari ad € 146.902,71 oltre interessi dal di della domanda all'integrale soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce Sezione di Tricase in composizione monocratica, così provvede:

accoglie la domanda;

condanna il convenuto Comune di Tricase in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di Ctu tecnica nonché in favore del Cons. Coop. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore e Società Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa in persona dei rispettivi commissari liquidatori, la somma di € 146.902,71 oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo;

condanna il convenuto Comune di Tricase in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore delle società cooperative attrici € 870,00 per spese borsuali, € 4.000,00 per diritti ed € 7.215,00 per onorari del giudizio oltre Iva, Cap e forfettario.

Sentenza esecutiva ex lege.

Il Giudice on.

Maglie 16.11.2011

Avv. Angelo Nizzo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(N. 604) 16/11/2011



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE

Per copia conforme al suo originale in corso di registrazione si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell' AVV. STEFANIA FEDERICO.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Tricase, 16-5-2012



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Giovanna BATTI)
[Signature]

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE

[Signature]
Tricase, 16-5-2012

[Signature]

RELATA DI NOTIFICA

Istante, l'avv. Stefania FEDERICO, quale procuratore di CONS. COOP. CONSORZIO FRA COPERATIVE DI PROD. E LAVORO e SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. TECNOSIT e quest'ultima occorrendo, io Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche della Sezione Distaccata di Tricase del Tribunale di Lecce, ho notificato l'antescritta sentenza ^{CON FORMULA ESECUTIVA} nr. 294/2011 del 16.11.2011, emessa dal Giudice Onorario, Avv. Angelo Rizzo, nel giudizio N.R.G. 257/2006, a:

COMUNE DI TRICASE, in persona del Sindaco p.t., mediante consegna di copia conforme effettuata a mani

mediante consegna fattuale a mani di SABATO D'AMORE De Donelle qualificatasi per in proprio De Donelle ivi addeita, capace e convivente, incaricata di ricevere l'atto, ~~sante~~ la temporanea assenza del notificando.

TRICASE 18 MAG 2012

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE
Ufficiale Giudiziario
DE M... Gregorio

